

L. 8-6-1990 n. 142
Ordinamento delle autonomie locali.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 giugno 1990, n. 135, S.O.

29. Funzioni.

[1. Spettano alle comunità montane le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità economica europea o dalle leggi statali e regionali.

2. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi delegate dalla regione spetta alle comunità montane. Spetta altresì alle comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse delegata dai comuni, dalla provincia e dalla regione.

3. Le comunità montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli previsti dalla Comunità economica europea, dallo Stato e dalla regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano.

4. Le comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento.

5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalle comunità montane ed approvati dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.

6. Le regioni provvedono, mediante gli stanziamenti di cui all'[articolo 1 della legge 23 marzo 1981, n. 93](#), a finanziare i programmi annuali operativi delle comunità montane, sulla base del riparto di cui al numero 3) del quarto comma dell'[articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102](#), ed all'[articolo 2 della citata legge n. 93 del 1981](#).

7. Sono abrogati:

a) l'[articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991](#), come sostituito dall'articolo unico della [legge 30 luglio 1957, n. 657](#), ed il secondo comma dell'[articolo 14 della citata legge n. 991 del 1952](#);

b) gli [articoli 3, 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102](#).

8. La comunità montana può essere trasformata in unione di comuni, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 26, anche in deroga ai limiti di popolazione ⁽⁷¹⁾] ⁽⁷²⁾.

(71) Comma abrogato dall'[art. 7, comma 3, L. 3 agosto 1999, n. 265](#).

(72) La presente legge è stata abrogata dall'[art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#). Vedi, ora, l'[art. 28](#) dello stesso decreto.
